Osservazioni dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati sulla proposta di legge A.C. 2904

Il patrocinio a spese dello Stato quale strumento di effettività della tutela delle vittime degli infortuni sul lavoro

La proposta interviene su un tema che investe direttamente l'effettività del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia.

L'iniziativa assume particolare rilievo non soltanto sotto il profilo della tutela delle vittime e dei loro familiari, ma anche nella prospettiva di una complessiva riflessione sul funzionamento del patrocinio a spese dello Stato. AIGA, da tempo, evidenzia la necessità di un intervento organico sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, che sia in grado di assicurare concretamente il diritto di difesa e, al contempo, di garantire adeguate condizioni di sostenibilità e dignità per l'attività professionale svolta dai difensori.

Nel caso degli infortuni sul lavoro con esiti invalidanti totali o mortali, la necessità di assicurare alla persona offesa una difesa effettiva discende direttamente dalla gravità dell'evento e non può essere rimessa esclusivamente alla verifica della capacità reddituale del soggetto coinvolto ovvero dei suoi familiari. La proposta mira proprio a superare tale possibile ostacolo, prevedendo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dai limiti reddituali ordinariamente previsti. In tale contesto, il patrocinio a spese dello Stato non deve essere considerato soltanto come una misura assistenziale, ma quale strumento funzionale all'effettività della tutela giurisdizionale. AIGA condivide espressamente la scelta di svincolare tale beneficio dal limite reddituale.

La proposta A.C. 2904, infatti, coglie una specifica situazione di vulnerabilità, intervenendo su una particolare categoria di persone offese: il lavoratore divenuto totalmente inabile a seguito di un reato commesso in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e, nei casi di decesso, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 90, comma 3, c.p.p.

L'intervento normativo presenta, quindi, una duplice dimensione.

1. Da un lato, consente alla vittima di un gravissimo infortunio di affrontare il procedimento penale disponendo di un difensore senza che il relativo costo costituisca un ulteriore ostacolo.

Pur condividendo la finalità di assicurare una tutela effettiva alle vittime degli infortuni sul lavoro più gravi, AIGA ritiene opportuno procedere, in sede di esame parlamentare, ad alcuni interventi di carattere tecnico-normativo. L'ammissione al patrocinio, infatti, dovrebbe poter essere disposta senza imporre alla

persona offesa un accertamento definitivo della patologia, così come della responsabilità penale dell'autore del reato o della sussistenza del nesso causale, elementi che saranno oggetto dell'accertamento processuale.

Pertanto, in assenza di documentazione attestante la condizione di totale inabilità, AIGA propone l'introduzione di un meccanismo di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, destinato a operare nelle fasi iniziali del procedimento e subordinato alla successiva verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. In presenza di elementi documentali idonei a evidenziare la concreta esistenza del danno subito dalla persona offesa e la pendenza degli accertamenti necessari a determinarne in via definitiva l'entità, il soggetto interessato potrebbe essere ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, con efficacia immediata e per tutta la durata della fase processuale necessaria alla verifica dei presupposti.

La fattispecie oggetto di attenzione è, infatti, caratterizzata da una dimensione *"in itinere"*: l'accertamento medico-legale definitivo potrebbe richiedere un periodo di osservazione, esami e valutazioni specialistiche prima di poter stabilire se il danno abbia determinato una totale inabilità permanente.

La disciplina dovrebbe inoltre stabilire espressamente gli effetti dell'eventuale esito negativo della verifica, evitando che l'incertezza relativa all'esito del procedimento si traduca, a posteriori, in un indebito trasferimento del rischio economico sull'avvocato che abbia prestato la propria attività confidando nella legittimità dell'ammissione. In particolare, l'eventuale successivo venir meno dei presupposti non dovrebbe incidere sul diritto del difensore alla liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta nel periodo di efficacia dell'ammissione provvisoria.

Si tratta di una soluzione che consentirebbe di contemperare due esigenze tra loro connesse: da un lato, garantire alla persona offesa l'assistenza di un difensore sin dal momento in cui tale assistenza si rende necessaria; dall'altro, assicurare all'Amministrazione di verificare la definitiva sussistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento del beneficio.

2. Dall'altro, riconosce ai familiari della persona deceduta la necessità di poter partecipare al procedimento penale e di esercitare pienamente le facoltà riconosciute dall'ordinamento, in una fase nella quale il danno subito può essere tanto grave da incidere radicalmente sulle condizioni materiali del nucleo familiare. Sarebbe tuttavia opportuno chiarire se il beneficio debba essere riconosciuto individualmente a ciascun soggetto legittimato ovvero secondo una disciplina unitaria, nonché precisare gli effetti dell'eventuale rinuncia alla partecipazione al procedimento da parte di uno dei soggetti interessati.

AIGA ritiene che l'esame dell'A.C. 2904 possa rappresentare anche l'occasione per avviare una riflessione più ampia sul patrocinio a spese dello Stato. La proposta in esame affronta una situazione specifica e particolarmente delicata che dovrebbe inserirsi in una più generale strategia volta a rendere il patrocinio a spese dello Stato uno strumento effettivo di attuazione dell'articolo 24 della Costituzione, evitando che le difficoltà economiche o gli ostacoli procedurali possano compromettere il diritto della persona a essere adeguatamente assistita e rappresentata.

Conclusioni

AIGA esprime, in linea di principio, apprezzamento per la finalità della proposta di legge A.C. 2904, volta a rafforzare l'accesso alla tutela giudiziaria delle vittime dei più gravi infortuni sul lavoro e dei familiari delle persone decedute affinché il diritto di accesso alla giustizia non rimanga una garanzia soltanto formale, ma trovi una concreta ed effettiva attuazione.

La possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dal reddito, in presenza delle condizioni individuate dalla proposta, costituisce un intervento che va nella direzione dell'effettività del diritto di difesa e della tutela delle persone maggiormente esposte alle conseguenze di eventi lesivi di eccezionale gravità.

AIGA ritiene, tuttavia, fondamentale che tale intervento sia accompagnato da una disciplina chiara, da risorse adeguate e da procedure tempestive, nonché da un sistema di liquidazione dei compensi dei difensori che garantisca certezza e sostenibilità dell'istituto.

L'Associazione conferma, pertanto, la propria disponibilità a contribuire al confronto parlamentare e istituzionale, mettendo a disposizione l'esperienza quotidiana della giovane avvocatura e formulando, ove necessario, proposte volte a rendere la disciplina maggiormente coerente con le esigenze delle persone offese, dei loro familiari e dei professionisti chiamati ad assicurare la loro difesa.

Roma, 29 settembre 2026

Associazione Italiana Giovani Avvocati – A.I.G.A.

il Presidente Luigi Bartolomeo Terzo

